

DELIBERAZIONE 24 GENNAIO 2013
16/2013/R/EEL

RICONOSCIMENTO ALLA SOCIETÀ REA DALMINE S.P.A., PER L'ANNO 2011, DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'EMISSION TRADING SYSTEM LIMITATAMENTE ALL'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA DAL GSE, AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO CIP 6/92

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 gennaio 2013

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 216/06);
- la decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008;
- il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO₂ per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 aprile 2004, n. 60/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2010, ARG/elt 184/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/10);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 143/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/11);

- la deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito: Comitato) 9 agosto 2011, n. 27/2011 (di seguito: deliberazione 27/11);
- la determinazione 13 aprile 2012 del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
- la lettera della società REA Dalmine S.p.A. del 10 dicembre 2012, prot. Autorità n. 41194 del 13 dicembre 2012.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip 6/92; tali criteri consistono nella valorizzazione economica, sulla base di prezzi individuati dall'Autorità, delle quote di emissione ammesse al riconoscimento;
- il comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto, espresso in tonnellate di CO₂ equivalente, sia pari, in ciascun anno solare, al prodotto tra:
 - a) il numero di quote scoperte (differenza annuale, se positiva, tra il numero di quote rese e il numero di quote assegnate) e
 - b) il minimo tra 1 e il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta;
- il comma 5.1, della deliberazione ARG/elt 77/08, al fine della valorizzazione economica delle quote ammesse, ha definito due valori di riferimento, espressi in euro/t, riconosciuti per quota di emissione durante il secondo periodo di assegnazione (2008 – 2012) denominati P_{FLEX} e P_{EUA}; in particolare, si valorizza sulla base dei prezzi di negoziazione dei titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) il numero massimo di quote che ogni produttore può acquistare ricorrendo a tali titoli (pari al 19,3% del numero di quote assegnate), al fine di promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori titolari degli impianti termoelettrici in oggetto, dei titoli CER ed ERU in numero pari al massimo consentito;
- per quanto riportato al precedente alinea, i valori, espressi in euro/t, riconosciuti per quota di emissione sono pari, in ogni anno solare, a:
 - P_{FLEX}, limitatamente ad un numero di quote pari al minimo tra il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento e il 19,3% del numero di quote assegnate moltiplicato per il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta;
 - P_{EUA}, limitatamente ad un numero di quote pari all'eventuale differenza positiva tra il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento e il 19,3% del numero di quote assegnate moltiplicato per il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta;

- i commi 5.1 e 5.3, della deliberazione ARG/elt 77/08 hanno previsto che:
 - a) P_{FLEX} sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER ed ERU calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati;
 - b) P_{EUA} sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA (*European Union Allowance*) calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati,
 e che nel calcolo delle medie siano esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
- il comma 5.2, della deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che nell'anno solare in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri, ai fini del calcolo dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} , si considerano solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il giorno in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri;
- il punto 1, della deliberazione ARG/elt 184/10, con riferimento all'anno 2011, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} :
 - a) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - b) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
 - c) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
 - d) Bluenext, contratto EUA spot.
- il punto 1 della deliberazione ARG/elt 184/10, con riferimento all'anno 2011, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{FLEX} :
 - a) EEX - European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2011;
 - b) ECX - European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre 2011;
 - c) Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2011.
- con la deliberazione ARG/elt 143/11, l'Autorità ha modificato la deliberazione ARG/elt 77/08 prevedendo che ai fini del calcolo del valore dei termini P_{EUA} e P_{FLEX} , a decorrere dall'anno 2011, vengano esclusi:
 - i prodotti per i quali i volumi scambiati in un dato mercato, per l'anno di riferimento, siano inferiori al 5% del totale dei volumi scambiati per i medesimi titoli nei mercati individuati;
 - i prodotti il cui mercato, per l'anno di riferimento, non esprima alcuna quotazione corrispondente a scambi effettivi per un periodo superiore a novanta giorni solari consecutivi;
- con il comma 6.3, della deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per gli atti necessari al riconoscimento degli oneri ai sensi del provvedimento medesimo;
- la società REA Dalmine S.p.A., in relazione al proprio impianto di termovalorizzazione sito in Dalmine (BG), ha trasmesso solo in data 10 dicembre 2012 i dati e le informazioni necessarie per il riconoscimento degli oneri derivanti dalla direttiva 2003/87/CE per l'anno 2011, come indicati dalla deliberazione ARG/elt 77/08;
- dalla comunicazione del 10 dicembre 2012 si evince anche che:
 - il Comitato, con la deliberazione 27/11, ha inserito la società REA Dalmine S.p.A. nell'elenco delle autorizzazioni a emettere gas a effetto serra;
 - la società REA Dalmine S.p.A. ha richiesto la revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e l'uscita dal campo di applicazione del decreto

- legislativo n. 216/06 (cioè dall'emission trading system) per la mancanza dei requisiti necessari;
- l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, n. 1135, riferita all'impianto di termovalorizzazione sito in Dalmine (BG) nella titolarità della società REA Dalmine S.p.A. risulta annullata dopo il 9 agosto 2011.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire, per la società REA Dalmine S.p.A., in relazione al proprio impianto di termovalorizzazione sito in Dalmine (BG), per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 9 agosto 2011, sulla base dei dati trasmessi dalla medesima ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 77/08, il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, della medesima deliberazione, distinguendo tra quote per le quali viene riconosciuto un prezzo pari a P_{FLEX} e quote per le quali viene riconosciuto un prezzo pari a P_{EUA} ;
- quantificare l'onere complessivo da riconoscere, secondo le modalità previste dal comma 6.1, della deliberazione ARG/elt 77/08, pari al prodotto tra il numero di quote di cui al precedente alinea e i rispettivi valori unitari P_{FLEX} e P_{EUA} ;
- calcolare i valori unitari P_{FLEX} e P_{EUA} tenendo conto dei soli prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER ed EUA registrati, per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per l'anno 2011, nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il giorno in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri (9 agosto 2011), secondo quanto previsto dal comma 5.2 della deliberazione ARG/elt 77/08;
- prevedere che il rimborso degli oneri di cui al precedente alinea venga operato dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, come previsto dal comma 6.4, della deliberazione ARG/elt 77/08

DELIBERA

1. di prevedere che Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosca alla società REA Dalmine S.p.A. gli oneri, pari a 99.950,69 (novantanovemilanovecentocinquanta/69) euro, determinati dall'Autorità in relazione all'impianto di termovalorizzazione sito in Dalmine (BG), per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 9 agosto 2011, come evidenziato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento. Il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento viene operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

Tabella 1

Riconoscimento oneri per l'anno 2011 ai sensi della deliberazione ARG/elt 77/08

Produttore	Impianto	En. elettrica netta	En. elettrica Cip 6	n° quote rese	n° quote assegnate	n° quote scoperte	n° quote ammesse	n° quote a PFLEX	n° quote a PEUA	Totale
		[GWh]	[GWh]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	
		a	b	c	d	e=c-d	f=e*b/a	g=0,193*d*b/a	h=f-g	i = g*PFLEX + h*PEUA
REA Dalmine Spa	Termovalorizzatore	54	52	13.034	5.686	7.348	7.076	1.057	6.019	99.950,69

** Per REA Dalmine, PFLEX = 11,65 €/t e PEUA = 14,56 €/t.

Ai fini del calcolo, i dati dell'energia elettrica netta e dell'energia elettrica Cip 6 sono arrotondati ai GWh con criterio commerciale. Il calcolo è effettuato in relazione al periodo 1 gennaio 2011 – 9 agosto 2011, sulla base dei dati trasmessi dalla società REA Dalmine S.p.A. ai sensi della deliberazione ARG/elt 77/08. Il numero delle quote rese, in relazione al medesimo periodo, è supportato dall'attestato di verifica della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra prevista dall'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 216/06, rilasciato da un ente certificatore.